

Si richiama l'attenzione sul fatto che le parti possono esercitare la maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base solo se si saranno fatte conoscere entro i termini menzionati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. MANCATA COLLABORAZIONE

Quando una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le fornisce entro i termini previsti o ostacola l'inchiesta in modo significativo, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si constata che una parte interessata ha fornito informazioni false o ingannevoli, queste informazioni non sono prese in considerazione e si può fare uso dei dati disponibili. Quando una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se la parte avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà portata a termine entro nove mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che qualunque dato personale raccolto nell'ambito della presente inchiesta sarà trattato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE AUDITORE

Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, esse possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Trade. Il consigliere auditore funge da interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento come, in particolare, l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o

orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Trade (<http://ec.europa.eu/trade>),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui maggiore diminuzione della sezione trasversale è superiore a 1,35 mm, ma non supera i 4,0 mm, spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera, dichiarati o no come originali di questi paesi, che rientrano attualmente nel codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 11), eludono le misure istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le misure richieste per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione prende fine nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ingiungere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo indicazione contraria, le parti interessate, affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, devono farsi conoscere mettendosi in contatto con la Commissione, presentare il loro punto di vista per iscritto e presentare le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. I produttori malaysiani e svizzeri che chiedono un'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente corredata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

